

**STATUTO**

**Articolo 1 - Costituzione e sede**

1.1 E' corrente, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo settore", una fondazione denominata **"FONDAZIONE DI SOLIDARIETA' DON FRANCO DE PIERI ETS"**.

La Fondazione ha origine dalla trasformazione della associazione "CENTRO DI SOLIDARIETA' DON LORENZO MILANI ODV". La Fondazione è retta dal presente Statuto nonché dalle disposizioni di legge presenti e future sulle fondazioni del Terzo Settore.

1.2 La Fondazione ha durata illimitata.

1.3 La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della **"Fondazione di partecipazione"**, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

1.4. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Venezia, attualmente in Viale San Marco n. 172 a Mestre; con propria delibera il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede legale in altro luogo e potrà istituire sedi secondarie nonché uffici e rappresentanze.

**Articolo 2 - Scopi**

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ed in particolar modo:

- la promozione e tutela della salute e del benessere del cittadino;
- l'inclusione socio - lavorativa di persone deboli e/o svantaggiate.

**Articolo 3 - Attività**

3.1 Le attività in forma di azione volontaria che la Fondazione si propone di svolgere, in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei partecipanti sostenitori, dei partecipanti e di volontari, sono individuate dalle seguenti lettere di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.2 Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione - a titolo esemplificativo - potrà:

a)

(i) stipulare finanziamenti e mutui a breve e medio-lungo termine;

(ii) sottoscrivere contratti di locazione o comodato, di acquisto/alienazione di immobili o di costituzione su di essi di diritti reali;

(iii) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati che siano reputate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b)

amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, conduttrice, comodataria o, comunque, a qualsiasi titolo detenuti o posseduti, anche approvando e realizzando progetti ed opere di consolidamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria;

c)

partecipare, concorrendo anche alla loro costituzione, ad associazioni, enti, consorzi e, in generale persone giuridiche, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi , funzionali e/o connessi a quelli della Fondazione;

d)

costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo che abbiano come oggetto sociale il perseguimento di scopi funzionali e/o connessi a quelli della Fondazione;

e)

acquisire strutture e, in generale, risorse strumentali e necessarie al perseguimento delle proprie finalità;

f)

stipulare contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

g)

compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario ed in genere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

h)

assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

#### **Art. 4 - Attività diverse e raccolta fondi**

4.1. La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale indicate all'art. 5 del D. Lgs.117/2017 ed all'art. 3 del presente Statuto purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di cui all'art. 6 D. Lgs.117/2017. La loro individuazione sarà di volta in volta operata dal Consiglio Direttivo.

4.2 La Fondazione al fine di finanziare le proprie attività può esercitare la raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D. Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 5 - Partecipanti della Fondazione.**

5.1. I partecipanti della Fondazione, persone fisiche o giuridiche, si dividono in:

- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti Sostenitori;
- Partecipanti.

#### **Partecipanti Fondatori**

5.2 I Partecipanti Fondatori sono coloro per iniziativa dei quali la Fondazione è stata costituita e rappresentano

quindi i garanti della conformità dell'azione dell'ente alla missione originaria.

I Partecipanti Fondatori hanno eguali diritti e doveri e la loro qualifica:

- \* esclude qualunque vantaggio patrimoniale;
- \* non può essere oggetto di cessione nemmeno mortis causa;
- \* è personale.

#### **Partecipanti Sostenitori**

5.3. Possono divenire Partecipanti Sostenitori le persone fisiche di maggiore età, anche di nazionalità straniera, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione o anche al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

5.4. L'ammissione dei Partecipanti Sostenitori avviene, a seguito di domanda degli interessati, con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri; la delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti. Vi è obbligo di motivazione della deliberazione di rigetto ma è esclusa la possibilità per l'interessato di domandare la pronuncia dell'organo assembleare di cui all'art. 15 del presente Statuto.

5.5. L'ammissione dei Partecipanti Sostenitori deve essere preceduta dall'espreso impegno da parte dei soggetti aspiranti al rispetto delle norme del presente Statuto e degli atti regolamentari e delibere adottati dalla Fondazione. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo, in qualunque forma, è stato regolarmente erogato.

I Partecipanti Sostenitori, riuniti in assemblea, non hanno altri compiti oltre quelli previsti nel presente Statuto.

#### **Partecipanti**

5.6. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche di maggiore età, anche di nazionalità straniera, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo, ovvero anche con un'attività, professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipanti dura per tutto il periodo per

il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Vi è obbligo di motivazione della deliberazione di rigetto ma è esclusa la possibilità per l'interessato di domandare la pronuncia dell'organo assembleare di cui all'art. 15 del presente Statuto.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, se emanato.

#### **Articolo 6 - Esclusione e recesso**

Il Consiglio Direttivo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti Sostenitori e di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare il conferimento, erogare il contributo o svolgere un'attività di particolare rilievo nei termini e nelle forme determinate dal Consiglio Direttivo;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art.2 e con il dovere di collaborare con gli altri organi dell'ente;
- svolgimento di attività incompatibili e/o in conflitto d'interesse con la Fondazione.

Nel caso di Partecipanti Sostenitori e Partecipanti persone giuridiche o enti, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione incompatibili con gli scopi e le attività della Fondazione;
- variazione della partecipazione di controllo, sia diretta che indiretta, dell'ente o della persona giuridica, incompatibile con gli scopi e le attività della Fondazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti sostenitori e i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.

#### **Articolo 7 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti;
- le Assemblee dei Partecipanti Fondatori;
- l'Organo di Controllo.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo, Presidente e Vice-presidente, componente dell'Assemblea dei Partecipanti

sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

#### **Articolo 8 - Consiglio Direttivo:**

##### **composizione**

8.1 Il Consiglio Direttivo è Organo di indirizzo ed è composto, per decisione dell'Assemblea dei partecipanti Fondatori, di sette o nove membri, compreso il Presidente e la sua composizione è la seguente:

a) cinque o sette membri (a seconda che il Consiglio Direttivo sia di sette o nove membri) tra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Partecipanti Fondatori e scelti anche tra i componenti dell'Assemblea dei partecipanti Fondatori;

b) due membri eletti dalla maggioranza dei suddetti consiglieri e scelti tra i candidati indicati dai Partecipanti sostenitori (qualora i partecipanti siano almeno quindici) riuniti in apposita assemblea; in mancanza di Partecipanti Sostenitori ovvero in mancanza di indicazione dei nominativi da parte dell'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori, tutti i membri del Consiglio Direttivo saranno eletti dall'assemblea dei Partecipanti Fondatori.

8.2 Conseguentemente all'estinzione dell'Assemblea dei Partecipanti Fondatori per venir meno dei suoi componenti, oppure per la riduzione dei suoi componenti ad un numero inferiore a tre, l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo di cui alla lettera "a)" avverrà nei seguenti termini:

(i) cinque o sette membri (a seconda che il Consiglio Direttivo sia di sette o nove membri) saranno eletti dall'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori riuniti in apposita assemblea;

(ii) due membri eletti dalla maggioranza dei suddetti consiglieri e scelti tra i candidati indicati dall'Assemblea dei Partecipanti sostenitori.

8.3 I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti, tra persone con significative esperienza e capacità nei settori propri dell'attività della Fondazione, nonché dell'associazionismo, del volontariato e della promozione della cultura e pratica del dono e che abbiano competenze utili al perseguimento delle finalità dell'ente. Possono essere nominati consiglieri anche i componenti dell'Assemblea dei Fondatori.

Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilite, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del c.c. nonché coloro che ricadono nei casi di esclusione previsti dal D. Lgs. 36/2023; non sono, inoltre, nominabili coloro che aderiscono

o ricoprono incarichi all'interno di altri enti da cui possa derivare un conflitto di interessi.

8.4 Gli amministratori nei termini di legge devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

#### **Articolo 9 - Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo**

9.1 Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla sua nomina.

9.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dal comma precedente e possono essere riconfermati; il Consiglio Direttivo deve essere ricostituito almeno sei mesi prima della scadenza, previa richiesta inoltrata ai soggetti indicati all'art. 8 del presente Statuto.

#### **Articolo 10 - Decadenza e cessazione dei consiglieri**

10.1 I componenti del Consiglio Direttivo cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, deliberata dallo stesso Consiglio Direttivo a seguito di tre assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni.

Sono, inoltre, cause di decadenza: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, la condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione, l'inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, la perdita o la diminuzione della capacità di intendere e volere giudizialmente accertata.

L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio Direttivo.

10.2 In caso di cessazione dalla carica di uno dei consiglieri, il Presidente entro trenta giorni dall'evento richiederà (tenendo conto da chi proviene il Consigliere cessato) all'assemblea dei Partecipanti Fondatori o dei Partecipanti Sostenitori, la nomina del sostituto; la sostituzione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

In mancanza di indicazione di nominativi da parte dei Partecipanti Sostenitori riuniti in apposita assemblea, il sostituto sarà nominato dall'assemblea dei partecipanti Fondatori.

10.3 I consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

10.4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano in ogni

caso la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. Il Presidente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento avvia la procedura, ai sensi dell'art. 8 ed entro trenta giorni, in ogni caso, la ricostituzione deve essere effettuata; il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per la sola attività ordinaria fino all'insediamento del nuovo consiglio.

#### **Articolo 11 - Consiglio Direttivo: funzioni**

11.1 Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente.

11.2 Spetta al Consiglio Direttivo, senza che l'esemplificazione costituisca limitazioni ai poteri:

- stabilire le linee generali, annuali e pluriennali, di indirizzo dell'attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi e nell'ambito dei settori di attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente Statuto;
- approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;
- approvare regolamenti interni per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per la disciplina delle funzioni del Consiglio Direttivo;
- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo alla Fondazione dei partecipanti sostenitori e dei partecipanti;
- determinare il compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, ferma restando la facoltà di impartire direttive ai delegati;
- deliberare l'ammissione dei Partecipanti sostenitori e dei Partecipanti e determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del loro contributo alla Fondazione;
- approvare l'assunzione dei dipendenti ed assumere ogni altra decisione relativa al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché deliberare il loro licenziamento;
- approvare il conferimento di incarichi professionali;
- deliberare il trasferimento della sede della Fondazione e l'istituzione di sedi secondarie;
- determinare il compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo;
- determinare preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività prestata;
- deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni e la destinazione degli stessi, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri

vincoli su beni della Fondazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente;

- delibera l'istituzione di uno o più fondi destinati ad uno specifico affare; in tal caso si applicano, ove possibile, e con i necessari adattamenti, le norme del Codice Civile (art. 2447 bis e seguenti);

- deliberare sulla promozione di liti attive o sulla resistenza di liti passive;

- deliberare sull'istituzione di commissioni Consultive e comitati esecutivi e nominare i componenti delle stesse;

- deliberare le modifiche statutarie, le operazioni straordinarie nonché la trasformazione o l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

#### **Articolo 12 - Consiglio Direttivo: funzionamento e deliberazioni**

12.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno di cui una per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Presidente procede alla convocazione in caso di urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando la convocazione è richiesta per iscritto da oltre la metà dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

12.2 Le adunanze delle sedute, sia ordinarie che urgenti, sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

La convocazione è disposta con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dagli stessi componenti e trascritto sul verbale di prima adunanza a seguito della nomina; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere inviata, con le modalità sopra indicate, almeno due giorni prima.

12.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti e di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito libro della Fondazione.

Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono svolte da persona incaricata dal Consiglio che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo che non possono presenziare personalmente alle riunioni, hanno la facoltà di intervenire a distanza, in ogni fase, votazioni comprese, utilizzando strumenti tecnologici, quali, ad esempio, teleconferenza e reti telematiche.

Sono valide le riunioni in audio-video conferenza purché, nel luogo stabilito per la riunione, siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo

verbale ed a condizione, inoltre, che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri terminali del video, nonché la possibilità per le stesse di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere e di partecipare simultaneamente alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'ipotesi in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

12.4 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i consiglieri, l'Organo di Controllo e/o altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni, se il Consiglio ne ravvede l'utilità per la discussione di argomenti di loro competenza.

12.5 Il Consiglio Direttivo sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nell'ipotesi in cui alla riunione sia presente un numero pari di consiglieri e qualora non venga raggiunta la maggioranza a causa della parità dei pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea dei partecipanti fondatori.

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo composto da almeno tre membri.

#### **Articolo 13 - Presidente**

13.1 Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

13.2 Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

13.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere (senza diritto di voto) le adunanze dell'assemblea dei partecipanti;
- e) promuovere ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- f) curare l'osservanza dello Statuto ed esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- g) sottoscrivere la corrispondenza e tutti gli atti necessari per l'esecuzione di tutte le decisioni e gli affari deliberati;
- h) rappresentare l'ente in giudizio e nell'ambito di procedimenti amministrativi e di mediazione, innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa e organismo di mediazione, ovvero adire collegi arbitrali e mediatori, previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo, nominando avvocati ed arbitri.

Il Presidente assume anche le funzioni di Tesoriere.

13.4 L'assemblea dei Partecipanti Fondatori può nominare un Vice-Presidente, il quale sostituisce, con gli stessi poteri, il Presidente nel caso di assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Articolo 14 - Assemblea dei Partecipanti Fondatori**

14.1 L'assemblea dei partecipanti Fondatori è composta da coloro per iniziativa dei quali la Fondazione è stata costituita e rappresenta l'organo garante dell'azione dell'ente e della rispondenza alla missione originaria.

14.2 L'assemblea dei partecipanti Fondatori è convocata almeno una volta l'anno, entro il termine per l'approvazione del bilancio, per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo.

La convocazione dell'assemblea può essere altresì richiesta da almeno due componenti del Consiglio Direttivo, ovvero da un decimo dei componenti dell'assemblea medesima.

14.3 L'assemblea dei Partecipanti Fondatori è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, sulla base dell'ordine del giorno determinato dal Consiglio Direttivo.

14.4 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, firmata dal Presidente, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno dieci giorni prima del giorno fissato,

trasmessa a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o con altri strumenti informatici; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

14.5 L'assemblea dei Partecipanti Fondatori, oltre al potere di nomina dei membri del Consiglio Direttivo di cui all'art. 8, ha natura consultiva, delibera a maggioranza dei presenti e ad essa compete:

- esaminare i programmi e gli obiettivi annuali e pluriennali della Fondazione e formulare eventuali proposte di modifica o integrazione;
- predisporre programmi generali e/o relativi a specifici progetti da presentare al Consiglio Direttivo;
- formulare osservazioni e proposte in ordine alle risultanze del bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio Direttivo;
- fornire indicazioni, con valore consultivo, circa la partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti che abbiano finalità ed obiettivi compatibili con quelli della Fondazione;
- formulare proposte circa i criteri e/o le modifiche a quelli esistenti per l'ammissione di nuovi Partecipanti Sostenitori e partecipanti;
- formulare proposte in ordine al contenuto dei regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- acquisire informazioni in merito a programmi in fase di preparazione e/o di realizzazione;
- costituire al proprio interno comitati di studio e ricerca su argomenti e temi di particolare interesse per la Fondazione;
- esprimere parere consultivo in tema di modifiche statutarie e scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio.

#### **Articolo 15 - Riunioni dei Partecipanti Sostenitori e Riunioni dei Partecipanti**

15.1 I Partecipanti Sostenitori debbono essere almeno 15 (quindici).

La riunione dei Partecipanti Sostenitori avviene almeno una volta l'anno, entro il termine per l'approvazione del bilancio dalla chiusura dell'anno solare, per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo.

Conseguentemente all'estinzione dell'Assemblea dei Partecipanti Fondatori per venir meno dei suoi componenti, oppure per la riduzione dei suoi componenti ad un numero inferiore a tre, i Partecipanti Sostenitori, riuniti in apposita assemblea - che diverrà Organo della Fondazione - approvano il bilancio di esercizio e la formulazione di

proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo.

15.2 La riunione dei Partecipanti Sostenitori ha un ruolo consultivo, delibera a maggioranza dei presenti e ad essa compete esprimere pareri e formulare proposte in merito:

- alla pianificazione alle attività della Fondazione ed alla loro conformità con gli scopi economici e strategici dell'ente;

- all'organizzazione amministrativa e gestionale della Fondazione.

15.3. I Partecipanti, in apposita riunione, formulano pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione.

15.4 Le riunioni dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti sono convocate su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i suoi componenti.

Essa è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da questi designata. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea ciascun membro può delegare per iscritto altro membro. Non sarà possibile per un membro avere più di due deleghe.

I Partecipanti alla riunione devono astenersi dall'eventuale espressione di voto sugli argomenti attinenti ad un loro eventuale conflitto di interessi, diretto o per conto di terzi.

#### **Articolo 16 - Organo di Controllo**

16.1 L'Organo di Controllo è nominato a maggioranza dall'Assemblea dei Partecipanti Fondatori e, successivamente alla sua estinzione, dai Partecipanti Sostenitori, riuniti in apposita assemblea, e può avere composizione monocratica o collegiale; nella seconda ipotesi è costituito da tre membri (il Presidente e due revisori effettivi), nonché da due revisori supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile e almeno uno dei componenti dovrà essere scelto tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile.

16.2 La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo della Fondazione, nonché con il ruolo di dipendente, volontario e con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione.

Non può essere nominato membro dell'Organo di controllo e se

nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.

16.3 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente dell'Organo di Controllo collegiale, subentrano i supplenti in ordine di età; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

16.4 L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D. Lgs. 117/2017, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale. In tal caso l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

16.5 L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 D. Lgs. 117/2017 e - ove necessario - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

16.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.7 L'Organo di Controllo Collegiale è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce ogni 90 (novanta) giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed in ogni caso per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Le sue deliberazioni sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza.

Delle riunioni è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso hanno la facoltà di intervenire a distanza utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche ecc.).

Saranno valide le riunioni in audio-video conferenza purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed un altro componente dell'Organo di Controllo, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità per gli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente.

16.8. I componenti dell'Organo di Controllo hanno l'obbligo di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, se convocati.

16.9. Il compenso dei componenti l'Organo di Controllo è determinato dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina per l'intera durata del mandato.

#### **Articolo 17 - Revisione legale dei conti**

Il Consiglio Direttivo della Fondazione, nell'ipotesi in cui l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile ed in presenza dei requisiti di cui all'art. 31 D. Lgs. 117/2017, deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il Revisore Contabile è obbligatorio se è previsto un patrimonio destinato.

#### **Articolo 18 - Volontari**

18.1 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari che devono essere iscritti in un apposito registro se svolgono la loro attività in modo non occasionale.

18.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

18.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario, le

spese sostenute dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme indicate all'art. 17 D. Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

18.4 La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

#### **Articolo 19 - Patrimonio, costituzione e destinazione ed assenza di scopo di lucro**

19.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

Il patrimonio contabile della Fondazione al momento della sua costituzione è pari ad euro 1.135.875,35 (unmilionecentotrentacinquemilaottocentosettantacinque virgola trentacinque).

19.2. Il Fondo di dotazione è costituito dai beni attribuiti all'ente con tale destinazione e dai conferimenti effettuati a tale titolo successivamente dai Partecipanti e dai Partecipanti Sostenitori. Esso è formato inoltre dai beni mobili ed immobili pervenuti o che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, destinati espressamente al Fondo di Dotazione; da lasciti, donazioni ed in genere elargizioni da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione; dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incremento del Fondo di Dotazione; da eventuali avanzi di gestione o sopravvenienze attive non utilizzate e destinate all'incremento del Fondo di Dotazione.

19.3. Il Fondo di gestione è costituito da:

- le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dallo svolgimento delle attività della Fondazione;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio e del fondo di dotazione;
- gli eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

19.4 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per lo svolgimento di attività istituzionali; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati

prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse e soltanto successivamente all'incremento delle attività dell'ente o utilizzati per l'acquisto dei beni.

19.5 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente. Sono da considerarsi ipotesi di distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 20 - Bilancio di esercizio**

20.1. La Fondazione deve redigere, a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

20.2 Il Consiglio Direttivo, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio di esercizio dell'anno precedente.

20.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 nella relazione a bilancio e nella relazione di missione.

20.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ad assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del bilancio approvato, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati. Le obbligazioni direttamente contratte dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri dell'ente muniti di delega non possono eccedere le risorse disponibili e devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo se non rientrano tra quelle indicate nel bilancio di previsione.

#### **Articolo 21 - Libri sociali obbligatori**

21.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei partecipanti della Fondazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti Fondatori;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Registro dei volontari.

21.2 I partecipanti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali che dovranno essere messi a loro disposizione entro i successivi venti giorni dalla richiesta.

#### **Articolo 22 - Estinzione e devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, salva peraltro diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

**Articolo 23 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e le altre disposizioni legislative in materia.

**F.to Cibir Pier Paolo**

**F.to Franchini Maurizio**

**F.to Mingardi Renato**

**F.to Passador Franco**

**F.to Carlotti Maurizio**

**F.to Silvestri Luca**

**F.to Dalla Valle Albano notaio (L.S.)**